



Una riflessione, un programma di studi

E SE LE OPERE DEI GRANDI GIURISTI VENISSERO LETTE ANCHE COME OPERE DI LETTERATURA?

1. Dalla lingua del diritto alla dottrina giuridica come letteratura

Il diritto ha una sua lingua che da un lato consta di un aspetto meramente tecnico, e ci riferiamo alla lingua usata dagli specialisti nel dettare o nell'applicare la norma (per intenderci la lingua della legge o la lingua della sentenza¹), e dall'altro della lingua che usano gli autori che si occupano di diritto, di dottrina, che anche e soprattutto per la vastità della produzione potrebbe costituire, a nostro sommo parere, una letteratura a sé, una letteratura antica per tanti versi, forse ad oggi mai indagata nella sua complessità e nelle sue diverse sfaccettature critico letterarie, e che pone l'esigenza di un approfondimento sistematico e ridotto ad unità particolarmente per i giuristi che si collocano tra Ottocento e Novecento.

Un programma in bozza per l'inizio di un nuovo tempo di studi.

Indagare gli autori di diritto alla stregua degli altri autori della letteratura, con la sola differenza che la loro narrativa è monotematica e settoriale, ma non per questo meno degna di attenzione scientifica, per approdare, eventualmente, alla scoperta di interessanti spunti di ricerca sul piano strettamente linguistico, stilistico e quindi letterario.

¹ Da noi già approfondita in: A. COSTA, R. ROLLI, *La citazione giurisprudenziale nella sentenza amministrativa come atto comunicativo e cognitivo*, in «Aida Informazioni», nn. 1-2, Anno 35, gennaio/giugno 2017, pp. 103-122; A. COSTA, R. ROLLI, *Il Decisum della sentenza amministrativa come momento di comunicazione del diritto*, in «Aida Informazioni», nn. 3-4, Anno 33, luglio/dicembre 2015, pp. 93-109; A. COSTA, *La dipendenza contestuale dei termini nella sentenza della Corte Costituzionale: note esemplificative per una teoria dell'interpretazione del linguaggio costituzionale*, in «Revista brasileira de direito constitucional - RBDC», n. 22 - 2015, pp. 41-60; A. COSTA, *Costituzione e procedimento interpretativo: la semantica del lessico costituzionale e categorizzazione normativa*, in «Giustizia amministrativa - Rivista di diritto pubblico», giustamm.it, anno XII, n. 2 - febbraio 2015; A. COSTA, R. ROLLI, *La sentenza amministrativa: lingua e nodi interpretativi*, in «Giustizia amministrativa - Rivista di diritto pubblico», giustamm.it, anno XI, n. 10 - ottobre 2014; A. COSTA, *Spunti di ricerca sulla lingua del diritto tra filologia ed interpretazione*, in «Dike kai nomos», quaderni di cultura politico-giuridica, anno 2, n. 5 ottobre 2013/marzo 2014, pp. 119-168.



346 Angelo Costa

D'altra parte, non è forse letteratura la pagina storica del *De bello gallico* di Cesare? È storia quella di Cesare, come quella di altri sarà diritto, eppure è *anche* letteratura. Non è forse letteratura la difesa che Cicerone fa di quel Milone accusato della morte di Clodio, con quel mirabile discorso giudiziario che da sempre si studia nelle aule scolastiche come modello di lingua romana? O ancora, non è forse letteratura quella celebre orazione del greco Lisia, *Per l'uccisione di Eratostene*, per la difesa del cittadino ateniese Eufileto dall'accusa di omicidio premeditato²?

Tutti esempi di scritti nati in altri contesti, ma che oggi unanimemente vengono considerati letteratura.

Ed allora sarà letteratura anche una parte della dottrina giuridica, i saggi di diritto, quella dottrina che fa dell'esercizio stilistico, retorico, linguistico e creativo un momento fondante della sua struttura tesa alla comunicazione, talvolta in termini tecnico-scientifici, del diritto.

C'è, negli autori che si occupano di diritto, figure che i nostri futuri giuristi dovrebbero conoscere in un progetto di studio organico e sistematico (e non solo meramente storico), una lingua della narrazione, e come è ovvio, ognuno di loro avrà una propria scrittura ed una propria personalità che non sarà azzardato definire letteraria.

La domanda che in questa sede sembra opportuno porsi è: perché le stesse considerazioni che si fanno per autori come Manzoni o Verga o Cesare e Sallustio non possono farsi per quegli autori che hanno scritto di diritto, i quali, a modo loro, ed ognuno in un modo diverso, fanno comunque letteratura, offrendo un racconto ed una analisi del diritto che avrà tratti certamente interessanti anche per lo studioso di cose letterarie?

Si pensi agli scritti di Giuliano Amato³, di Piero Calamandrei, di Aldo M. Sandulli, di Guido Alpa, di Pietro Rescigno, a quelli di Stefano Rodotà, di Gustavo Zagrebelsky, di Franco Cordero o ancora di Leopoldo Elia, di Sabino Cassese⁴, solo per citarne alcuni a noi contemporanei. O ancora Arturo Carlo Jemolo il quale, mentre si laureava a Torino, non disdegnava

² Illuminante poi lo studio di F. OST, *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, trad. it. Bologna, il Mulino, 2007 ed anche E. STOLFI, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, Carocci, 2020.

³ Si pensi all'insuperato, per chiarezza espositiva e profondità critica, *Rapporti fra norme primarie e secondarie. Aspetti problematici*, Milano, A. Giuffrè, 1962; o ancora il più recente *Forme di stato e forme di governo*, Bologna, il Mulino, 2006; o *Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant'anni*, Bologna, il Mulino, 2015, che offre uno spaccato complessivo della riflessione giuridica dell'Autore.

⁴ Circa Sandulli ed Elia, pensiamo di essere stati i primi ad averli affrontati secondo una prospettiva meramente letteraria: A. COSTA, *Aldo M. Sandulli scrittore di diritto: una straordinaria pagina di letteratura giuridica*, in «Dike kai nomos», quaderni di cultura politico-giuridica, anno 5, n. 9 - ottobre 2016, pp. 95-121; A. COSTA, *Leopoldo Elia e le forme della prosa giuridica*, in «Dike kai nomos», quaderni di cultura politico-giuridica, anno 4, n. 8 - aprile/settembre 2015, pp. 71-88.



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 347

di seguire le lezioni presso la Facoltà di Lettere⁵ o Carlo Azeglio Ciampi ed Emilio Betti che conseguirono entrambi la laurea in Lettere classiche ed in Giurisprudenza⁶ (come chi scrive) ed ancora ai magnifici scritti, anche sulle autorevoli pagine di questa rivista, del giudice Alessandro Galante Garrone⁷.

Circa gli autori contemporanei ai quali ho fatto riferimento in questa che vuole essere una nota programmatica, mi preme evidenziare che si tratta solo di un'arbitraria selezione di esempi di letteratura giuridica che considero notevoli, anche perché non sarebbe possibile dare conto, se non per sommi capi, della vastissima letteratura, scientifica e non, in tema di diritto.

Sarà altrettanto ovvio che i testi dei giuristi, che ancora sono tutti da indagare dal punto di vista che qui si propone, non hanno certamente un centro teorico definito dal punto di vista narrativo e letterario, ma sembrano piuttosto aprirsi ad approcci diversi che, solo in alcuni luoghi, si sovrappongono, anche se ognuno con un proprio linguaggio perché, come è stato osservato: «il linguaggio è un deposito di conoscenze del mondo, una raccolta strutturata di categorie significanti che aiutano a gestire le esperienze nuove e ad immagazzinare informazioni su quelle vecchie»⁸, pertanto il linguaggio usato da questi autori che si occupano di diritto altro non è se non una sorta di contenitore di conoscenze di un particolare mondo che aiuta a cogliere e ad affrontare nuovi percorsi personali culturali e di scrittura.

Ed ognuno di loro, nella sua propria fisionomia, è un classico nell'accezione luciniana del termine, accezione nata in altro contesto, ma utile per il nostro discorso: «classico significa, per me, chi crea ex novo, chi dà fuori, con un suo metodo, l'anima sua; chi interrompe una scuola e ne foggia un'altra, senza volerla, ha séguito e lo rifiuta; non è pedante, muove guerra ai pedanti»⁹.

⁵ Cfr. A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Vicenza, 1969.

⁶ Nel suo ultimo e meraviglioso saggio D. CARUSI, *Sua maestà legge? Tre secoli di potere, diritto e letteratura*, Firenze, Olschki, 2022 osserva che: «La storia della letteratura pullula di grandi autori che prima di essere tali furono avviati a studi giuridici, li affrontarono senza entusiasmo e in più di un caso li abbandonarono con vivo senso di liberazione. Appartengono a questa stirpe Wialand e Balzac, Verne, Proust e Peter Handke, Franz Kafka e Gabriel Garcia Marquez» (pp. 3-4). Ed ancora: «Nella nostra storia e nella nostra lingua ricorrono esemplari testimonianze di come non sia impossibile conciliare e anzi saldare la professione di giurista e l'esercizio della scrittura d'arte, cogliendo buoni ed eccellenti risultati su entrambi i fronti» (p. 7).

⁷ Al quale dedicai un affettuoso ricordo nel giorno della sua morte sulle pagine del «Quotidiano della Calabria» oggi «Quotidiano del Sud»: A. COSTA, *Garrone e l'idea dell'Italia*, in «Il Quotidiano della Calabria», Anno IX, n° 299 (01-11-2003), p. 47.

⁸ D. GEERAERTS, H. CUYCKENS, *Introducing Cognitive Linguistics*, in D. GEERAERTS e H. CUYCKENS (a cura di), *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*, New York, Oxford University Press, 2007, pp. 3-5.

⁹ G. P. LUCINI, *Eterno poetico didimeo*, in Id., *Il Verso Libero*, Milano, Edizioni di «Poesia», 1908 - ristampa anastatica a cura di P. L. FERRO, Novara, Interlinea Edizioni, 2008, pp. 398-417.



348 *Angelo Costa*

Dalla lettura di questi autori sarà possibile, infatti, rintracciare tutta una serie di notazioni critiche, di commenti e soprattutto di intuizioni interpretative che sono dei veri e propri sentieri esegetici tracciati sulle soglie del nostro tempo, in quanto il diritto è tra i pilastri di una società e segna la contemporaneità.

Si tratta di scritti che rappresentano *anche* pagine di letteratura in quanto figlie dell'essenza più vera della cultura a loro contemporanea.

E ancora, se partiamo dall'assunto che «ogni sistema di concetti è legato in modo tale che per capire uno di essi è necessario capire l'intera struttura in cui rientra. Quando uno degli elementi in una tale struttura è introdotto in un testo o in una conversazione, tutti gli altri elementi sono automaticamente resi disponibili»¹⁰, allora sarà agevole cogliere un altro rilevante aspetto e che cioè per indagare con spirito scientifico attento occorre nel nostro «novello settore» avere da un lato conoscenze giuridiche approfondite e dall'altro letterarie allo stesso modo: un sistema di studi quindi complesso e completo che non potrà assolutamente basarsi sull'improvvisazione¹¹.

I termini di questa nostra prospettiva di ricerca potrebbero risultare innovativi rispetto agli approcci tradizionali che amiamo definire, per capacità di sintesi: *and*¹² ed *as*¹³. In pratica il nostro discorso non vuole essere

¹⁰ C. J. FILLMORE, *Frame Semantics*, in D. GEERAERTS, (a cura di), *Cognitive Linguistics: basic readings*, Berlino, Mouton de Gruyter, 2006, p. 373.

¹¹ «Non abbondano studi simili, perché richiedono larghezza di vera cultura [...] si lasciano desiderare perché, dopo aver dato alle singole branche delle discipline speculative – tra le quali la letteratura, la storia, il diritto – dignità di autonomia per più severe ricerche e per più chiara determinazione di programma, si sente ormai il bisogno di elaborazioni che sovrastino il limite e riaffermino il confluire di tali rivoli nell'unico studio dei modi onde lo spirito umano storicamente si rivela e si evolve». A. DE MARSICO, prefazione al saggio di A. D'AMATO, *La letteratura e la vita del diritto*, Milano, Ubezzi e Dones, 1936.

¹² La materia «Diritto e Letteratura» prende in esame la ricognizione degli aspetti della problematica e dell'esperienza giuridica rappresentati nelle opere letterarie e dell'analisi dei contributi della letteratura alla formazione della cultura giuridica. Cfr. A. SANSONE, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 1. Agli inizi del 1980 la ricerca sulla disciplina in esame trova una definitiva collocazione. In particolare, nel nostro Paese spiccano i saggi di Cattaneo, il quale si sofferma anche sull'esperienza americana del Law and Literature Movement. M. A. CATTANEO dedica al tema in oggetto numerosi saggi, tra cui: *Riflessione sul "De Monarchia" di Dante Alighieri* del 1978; *L'illuminismo giuridico di Alessandro Manzoni*, del 1985; *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, del 1987; *Suggerimenti penalistiche in testi letterari*, del 1992. Guido Alpa si occupa dell'esperienza americana nel saggio *Law & Literature*: dove osserva che il «binomio diritto e letteratura allude, normalmente, a uno o più indirizzi interpretativi e metodologici che muovano da una angolazione o da una prospettiva da cui guardare al diritto: i fenomeni giuridici sono esaminati mediante il quadro concettuale, le nozioni e i criteri di valutazione propri di un'altra scienza, e se ne possono meglio chiarire ed intendere i processi fisiologici, gli effetti, i costi». G. ALPA, *Law & Literature: un inventario di questioni*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 1997, p. 175.

¹³ Per amore di sintesi possiamo affermare che una parte degli studi indaga il diritto nella letteratura, vale a dire in che modo nelle opere letterarie sono descritti i soggetti e i meccanismi della giustizia (avvocati, giudici, indagini, processo, applicazione delle pene, ecc.); un'altra, invece, si occupa di stilistica giuridica proponendo analisi circa la prosa dei documenti giuridici. Illuminante ancora D. CARUSI, *op.*



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 349

né centrato su un ormai consolidato indirizzo di studi che vede l'individuazione di notazioni giuridiche all'interno dei testi letterari, ma neppure sull'altrettanto consolidato filone di ricerca del diritto come letteratura, all'apparenza prossimo alla nostra indagine, ma distante per quanto riguarda una semplicità di approccio, il nostro, che vuole vedere e leggere il diritto, con i suoi autori, come una pagina di letteratura.

Allora la nostra si presenta come una terza via: la dottrina giuridica ed i saggi in tema di diritto, anche quelli divulgativi, sono *anche* letteratura.

Sarà opportuno, in quanto funzionale al nostro programma, concentrarsi in via preliminare sul concetto di letteratura, su cosa intendiamo per letteratura.

Siamo forse nel momento più favorevole per una equilibrata e rigorosa, in termini scientifici, composizione dei dati emersi, in modo non sempre organico e talvolta contraddittorio, soprattutto nella seconda metà del secolo scorso, in tema di storia del diritto. Oggi, quello che ci preme è porre in atto una ricerca sui testi di dottrina giuridica come opere di letteratura, analizzandone lo stile, la lingua, e facendo i conti con quei particolari aspetti di una composizione di matrice tecnica e specialistica, quale quella di diritto, portata a selezionare ed usare anche un linguaggio specifico al fine di garantire una più puntuale aderenza al contesto richiesto; facendo anche uso di una lingua che è anche letteraria e prodottasi nel tempo per il concorso di ricercatori e studiosi provenienti da aree di formazione scientifica e culturale diverse.

E quindi, anche per i testi di dottrina giuridica, dove convergono esperienze di studio, teorie, polemiche, e che diventeranno pagine di letteratura in quanto strumenti indispensabili per l'evoluzione del sapere, è possibile cogliere l'essenza dell'esegesi critico-letteraria.

È la nostra un'idea di letteratura che nasce, sostanzialmente, col formarsi, moderno-contemporaneo, sul fine del secolo XVIII, dell'idea di ricerca scientifica in prossimità della laicizzazione e secolarizzazione della politica, della società e della cultura.

Ovviamente non è semplice dire quale funzione possa svolgere la letteratura giuridica nella formazione dei suoi fruitori, certamente quello che possiamo dire è che la sua prima missione è esplicativa, come intrinseca

cit.: «La contrapposizione tra Law in literature, Law as Literature, Law of Literature può servire ad un primissimo orientamento, ma ha importanza molto relativa: non tutti i prodotti del movimento, né spesso i più interessanti, si lasciano inquadrare con esattezza sotto l'una o l'altra etichetta» (p. 339).

Illuminanti sono poi le pagine esemplificative per meglio declinare il rapporto tra diritto e letteratura ed in particolare il diritto come momento della letteratura di C. DI FONZO, *Dalla letteratura al diritto e ritorno: il concetto di nobiltà da Dante a Tasso passando per Bartolo*, in «Forum Italicum», v. 2018, n. 52 (2018), pp. 1-14.



350 *Angelo Costa*

alla funzione dottrinarica stessa, e quindi sempre soggettiva, originale e perché no, artistica, quindi: letteraria. Senza omettere una funzione anche pedagogico-sociale e in taluni casi, non è azzardato dire anche ideologica, a cui non fa difetto un atteggiamento critico, ma la critica della norma non è il suo obiettivo primario, né la sua intenzione ultima, che, invece, è rappresentata dalla narrazione della norma, dal racconto del dettato normativo o della sentenza, con una finalità meramente esplicativa e riflessiva.

Una pagina autorevole dal punto di vista scientifico di dottrina giuridica, come un saggio su un tema di diritto, è una forma, certamente non sempre semplice, di un discorso tecnico scientifico che è già elaborato letterariamente, dove tante volte si supera quella che possiamo definire come “la soglia dell’autonomia dell’arte letteraria”, della parola scritta, con una valenza estetica ben definita e ben chiara, diversa da autore ad autore.

È la complessità del concetto di letteratura a rappresentare la necessaria premessa delle riflessioni della nostra analisi, perché si è consapevoli di quanto sia difficile definire il suo statuto. C’è stato un tempo, nel Medioevo e Rinascimento durante il quale il *litterato* era un vero e proprio erudito, con ottime ed approfondite conoscenze e la letteratura era “lettura e studio per conoscere”, a cui poi si è aggiunto un certo rilievo estetico e formale del testo medesimo.

Tutti elementi che noi possiamo riscontrare negli scritti dottrinari di diritto, che ci permettono di collocare quella che noi vogliamo definire letteratura, ed anzi elevarla a scienza letteraria, all’interno di una maggiore dimensione di indagine settoriale quale può essere quella del diritto, di cui cerca di esplicitare quella sorta di capacità rappresentativa del reale che si manifesta attraverso la norma, il tutto con una soggettiva molteplicità di stili e di modi.

Ci troviamo dinanzi ad una sorta di evoluzione storica del termine, poiché stiamo andando a decretare una nuova declinazione dello statuto letterario di un’opera di dottrina, leggendola come testo letterario, in quanto testo plurimo, poiché, almeno a livello teorico, potrebbe presentare elementi testuali diversi (narrativi, descrittivi, argomentativi ecc.) in cui la letterarietà è data da una proposta esplicativa spesso innovativa, originale ed elaborata in una lingua curata e non superficiale che offre un determinante contributo alla costruzione dell’opera.

L’obiettivo non sarà più quello di identificare rigidi modelli e di fissare aspetti contenutistici il più possibile determinati, ma fare ricerca su risorse espressive che nella loro originalità distinguono un autore da un altro, spesso con una innovazione nella forma, una ricercatezza nel lessico ed una cura per lo stile, tanto da darci l’opportunità di analizzare dal punto di



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 351

vista scientifico le opere di dottrina al fine di attestarne una loro letterarietà basandoci su peculiarità linguistiche e formali.

Il diritto, e nel nostro caso i testi di dottrina, attestano sempre un legame che non possiamo definire secondario con la scrittura ed anzi sono pagine di creazione letteraria che usano il testo normativo come fonte, come modello, su cui imbastire una speculazione che non può che passare per la letteratura, caricandosi anche di funzioni didattiche che sono anch'esse proprie di una certa idea di letteratura.

2. La necessità di un nuovo percorso di studi anche per ampliare gli orizzonti culturali dei giovani e futuri giuristi

Siamo, pertanto, davanti alla volontà di porre in essere un'indagine scientifica, sopra appena prospettata, che si carica di significati e di valore, tesa anche a rivalutare un'idea di letteratura quale disciplina complessa e determinante per la formazione non solo dello specialista di settore, ma per quanti hanno necessità di approcciarsi a contenuti tecnici secondo una prospettiva più consapevole ed hanno altresì la volontà di trovare registri e stili che trovano nel linguaggio la loro chiave di comprensione, quindi di accessibilità.

È fin troppo ovvio che allargare lo spazio concettuale del termine letteratura anche ai testi dottrinari di diritto ed ai saggi divulgativi aumenta nel campo letterario ancor più i problemi di definizione, fino ad oggi irrisolti, ma se partiamo dal presupposto che l'analisi di un testo giuridico non può assolutamente prescindere dalla scrittura del suo autore, potremo facilmente cogliere quanto sia importante la scrittura come opera di creazione per far pervenire il lettore a conclusioni speculative nate dalla forza argomentativa dell'esposizione ed ovviamente dalla coerenza teorica, quanto piuttosto dall'originalità della sua prosa, che deriva dalla sua formazione, dai suoi studi, dalle sue inclinazioni, dall'uso che egli sa fare della parola, dalla sua capacità di costituirsi come soggetto in grado di produrre analisi scientificamente supportate, garantendo l'accessibilità, in un certo qual modo, del lavoro teorico specialistico, cercando di offrire strumenti utili per consentire una lettura migliore ed approfondita, del dettato normativo.

In questa commistione tra studi giuridici e studi letterari, si andrebbe quindi a creare una sovrapposizione degli interessi di ricerca che mira a pervenire a valutazioni solamente di reciproco scambio e di arricchimento, giungendo a tematiche essenziali per il mondo della ricerca perché implicate nella definizione dello status stesso di letteratura.



352 *Angelo Costa*

Quanti si occupano di letteratura da un punto di vista scientifico sanno bene che l'aspetto che potremmo definire entusiasmante, non concerne soltanto la complessità dell'oggetto che comprende anche la definizione della letteratura, ma lo statuto della letteratura come disciplina che non potrà più essere settoriale, ma che necessariamente dovrà diventare luogo dove convergono, da diversi campi e contesti, momenti tutti importanti ed allo stesso tempo fondanti perché nati in ambienti complementari, provenienti cioè dal diritto, dalla retorica, dalla critica del testo, dall'estetica intrinseca in ogni lavoro di scrittura, dalla linguistica e dai vari presupposti delle diverse scienze umane.

Se quindi questa è la letteratura, allora la pagina di dottrina giuridica si potrà studiare, *anche*, come pagina di letteratura, partendo dal necessario presupposto che ogni espressione scritta conservata nella memoria e riproducibile, è in forma elementare un'opera letteraria, che non ha l'ardire di descrivere solo procedimenti e processi di scrittura preesistenti, ma di formulare ipotesi nuove che tendono alla legittimazione del processo stesso di scrittura come creazione, come testimonianza di un percorso di studi, di ricerche, di formazione culturale, con l'ausilio, come nel caso della scrittura di diritto, di una lingua speciale sia dal punto di vista lessicale, dove la specialità consiste nell'esistenza di termini tecnici, aggiuntivi rispetto a quelli propri della lingua dai più praticata quotidianamente; sia quello morfosintattico, in cui la specialità consiste nell'adozione costante di certe forme e costruzioni, che finiscono per costituire una fenomenologia tipica della lingua in questione.

Appare poi opportuno evidenziare, inoltre, come ci sia uno stretto legame tra parola usata dal giurista e gli effetti letterari talvolta inconsapevoli, ma dai quali comunque non è possibile prescindere ogni qualvolta ci si accosti ad un testo dottrinario con l'occhio del critico letterario.

La scrittura di colui che affronta scientificamente un tema giuridico con evidenti competenze tecniche è letteraria ed è quindi letteratura, nella misura in cui non è soltanto mera esplicitazione e riflessione sul diritto, ma anche interpretazione critica di un testo scritto (la norma), e pertanto gli scienziati del diritto, nell'interpretare o criticare il testo normativo, non possono fare a meno di ritrovarsi, sebbene con un lessico talvolta specifico della disciplina, dinanzi ad una creazione letteraria caratterizzata da soggettività stilistica e narrativa, oltre che da originalità di scrittura.

L'oggetto di questa letteratura sarà la realtà giuridica che, grazie alla lettura del giurista, diventa non solo oggetto di mera narrazione ed esplicitazione, ma anche teoria generale che, partendo da basi evidentemente letterarie, sarà poi nodale per tutti quegli aspetti teorici del diritto.



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 353

Quanto in questa autorevole sede si tenta di proporre vuole pertanto essere soprattutto una sorta di tentativo per provare la consistenza teorica e metodica di una nuova disciplina che nasce da una nuova lettura del testo dottrinario e del saggio divulgativo, attraverso un criterio di studi inedito ed innovatore dello scritto che prende le mosse dalle convergenti ricerche linguistico-filologiche, teorico-letterarie ed ovviamente giuridiche.

Dunque, in che cosa consiste l'identità di questo nuovo approccio di lettura e quindi di ricerca?

Si potrebbe rispondere cercando un insieme di tratti condivisi sul concetto di letteratura prima e di critica letteraria poi, senza però vivere i risultati come mera sintesi, ma come pluralità di spunti scientifici che non saranno mai semplici opinioni.

Quello che a noi interessa sono le vie e le opportunità della ricerca: le nuove prospettive, le intuizioni, più che le immediate soluzioni che saranno inevitabilmente provvisorie, con una nuova declinazione di letteratura che sarà sistema e linguaggio.

La nostra declinazione di letteratura ambisce alla dignità di disciplina, di materia di insegnamento e di studio; con un suo ambito specifico di ricerca (che non sarà quello della storia del diritto), con delle metodologie, con delle cattedre nelle università, con (in un futuro prossimo) scuole di pensiero, manuali. Con l'ardire di inserirsi nel più ampio campo degli studi letterari, ma con una specializzazione giuridica, ed all'interno del mondo letterario andare a definire una sua specificità.

Con il complesso degli studi letterari, la letteratura giuridica avrà in comune la letterarietà del suo discorso scritto, quindi un testo inteso come *fatto letterario*, con tutte le connessioni che questo implicherà nella ricerca.

L'aspetto giuridico rappresenta la specificazione di una letteratura che per troppo tempo è stata ignorata dal mondo dell'Accademia, ed oggi, invece, tentiamo di leggere come un sistema il più coerente possibile al suo interno, con un linguaggio anche proprio, che è quello del diritto, quale lingua speciale e formale che si mette alla prova sempre con rimandi al fatto concreto, con al suo interno una coerenza teorica data dall'oggetto dell'indagine, cioè il diritto stesso.

In pratica stiamo andando a delineare una sorta di programma di ricerca, tra punti teorici ben determinati e questioni aperte, trovandoci dinanzi non tanto ad un mero sforzo ermeneutico e critico fine a se stesso, ma ad una sorta di rilettura delle problematiche circa un approccio critico-letterario ad un testo di dottrina giuridica o ad un saggio divulgativo, cercando di superare quel paradigma esegetico che voleva vedere le riflessioni sul

354 *Angelo Costa*

testo normativo come avulse dal mondo letterario, quando invece sono *letteratura speciale*, ma pur sempre letteratura.

In questa prospettiva si va a creare anche una nuova figura di ricercatore, che diventa giurista e critico letterario, con una nuova dimensione identitaria del carattere della sua attività, non più riducibile ad una mera tecnica di ricognizione acritica, data dalla sola lettura, ma anche e soprattutto con una serie di competenze critiche, letterarie, filologiche e linguistiche tese alla definizione di una lezione inedita di testi mai letti, ad oggi, da questa prospettiva.

È necessario allora compiere una serie di ricognizioni scientifiche in due campi specifici di ricerca quali sono il diritto e la letteratura, e cercare di individuare un oggetto nuovo che sarà la dottrina giuridica o il saggio divulgativo, come disciplina specifica all'interno di un campo di ricerca che analizzerà modelli teorici e internamente coerenti per studiare testi che sono *anche* letteratura, con la non celata finalità di ricondurre a unità di studio una pluralità di testi e di autori che meritano una nuova e diversa rilettura, in un luogo in cui un modello storico già esiste (si veda la storia del diritto), ma manca un modello letterario che sarà teso alla produzione di modelli interpretativi e strumenti di analisi utili anche al giurista.

È ovvio che tale programma di studi, almeno inizialmente, sfocerà in un percorso che sarà per necessità molto selettivo, ma col tempo certamente l'orizzonte di ricerca si allargherà e si potrà parlare di manuali di letteratura giuridica.

L'attuale mancanza di studi sistematici sugli autori di diritto secondo questa prospettiva è frutto di una non sempre consapevole rinuncia da parte del critico letterario, che fa stagnare il suo ruolo ai circoscritti campi della speculazione accademica, senza osare nuovi percorsi di ricerca.

Appare pertanto necessario, secondo quanto ci proponiamo, prendere atto che in epoca odierna le pertinenze della cultura giuridica e la ricerca letteraria non possono essere più soggette a una rigida separazione, la quale anzi necessita di una commistione che potrebbe sfociare in uno spazio infraculturale nel quale si rispecchino, con una necessaria trasversalità, i più diversi aspetti della ricerca scientifica. La fisionomia di uno scritto di dottrina giuridica letto, allora, come momento letterario, con una prospettiva di ricerca ampia ed includente.

Sarà una lettura incrociata, quella che si vuole proporre, tra diritto come momento tecnico e specialistico e la letteratura come criterio di indagine, ed i risultati saranno degni d'interesse in entrambi i versanti, sia sul piano teorico-tematico, sia su quello giuridico-storico: consentendo un'a-



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 355

nalisi che consenta di cogliere in queste ricerche una sorta di statuto privilegiato di una vera e propria disciplina.

Ed in questo contesto di studi l'interpretazione del critico si porrà come un principio di indagine scientifica grazie al quale si apprezzerà il significato letterario di un testo da un lato e dall'altro l'utilità del binomio diritto e letteratura, non tanto nella accezione, sebbene nobilissima e con studi di altissimo profilo, di rintracciare il diritto nelle opere letterarie, ma cogliendo che il diritto è *anche* letteratura nella sua parte dottrina.

L'interdisciplinarietà in questo intreccio inevitabile tra dottrina giuridica e letteratura che ne deriva risulta pertanto assunto, e ciò varrà soprattutto in ambito scientifico e di ricerca dove il dialogo tra i diversi settori disciplinari dovrà assumere i contorni dello studio e dell'indagine rigorosa e puntuale, prendendo le mosse da una solida cultura giuridica e sviluppandosi oltre i confini della letteratura comunemente intesa.

L'attività di critica si presenterà, pertanto, come un'attività di analisi interna alla scrittura sintetica del tema di diritto trattato, mentre la critica pura e semplice, che seguirà le rigide regole della filologia e delle scienze letterarie, sarà quella esterna e visibile attraverso lo studio di una pagina di dottrina come pagina di letteratura, con una sua funzione anche nell'effettiva comprensione storica del dettato normativo interpretato e narrato dal giurista, attraverso una necessaria convergenza tra la filosofia del diritto, in cui opera il filosofo-giurista, ed un momento determinato della lettura critica che sarà in grado di offrire un quadro più completo del testo che è *anche* testo letterario.

L'autore che scrive di diritto ha una sensibilità letteraria che sebbene dettata da tecnicismi, sfocia poi in una scrittura con aspetti personali che consentono di dialettizzare i concetti e nello stesso tempo farli diventare parti di una pagina viva, come momenti propri di quell'autore e solo di quello, che sarà *anche* scrittore oltre che giurista. Momenti attraverso i quali vengono esteriorizzati gli eventi del diritto, che diventano quindi storicamente interpretabili, dove la scientificità della conoscenza storico-giuridica è garantita dall'azione letteraria come metodologia di ricerca.

Siamo allora dinanzi al nuovo campo di una disciplina nata dalla naturale commistione tra il momento tecnico (rappresentato dal diritto) ed il momento artistico (dato dalla letteratura, come scrittura e creazione) che definiscono insieme, e solo insieme, la disciplina stessa, con una sua storia, con le sue istituzioni e i suoi modelli ed i suoi confini. Sembra, quindi, opportuno in questa sede insistere sulla non reale autonomia di un campo rispetto al resto dei saperi, e questo 'manifesto' ne vuole essere l'esemplifi-

356 *Angelo Costa*

cazione, come luogo in cui il diritto diventa letteratura sublimandone il suo aspetto pratico.

Non bisogna dimenticare, poi, che siamo nel momento storico subito dopo il Novecento, che si era inaugurato con quella che non è azzardato definire come l'invenzione del concetto di letterarietà, vale a dire l'attribuzione al testo letterario di specifiche qualità che lo differenziano da tutte le altre forme di espressione linguistica, ed è da questo nostro punto di partenza che mai come oggi, in una prospettiva di ricerca scientifica matura, siamo chiamati ad una necessaria estensione dei confini della letteratura, fatta di scrittura, di stile, di personalità creativa, di artifici retorici, che certamente si possono individuare, anche con una certa facilità, in qualunque testo dei grandi studiosi di diritto.

Il critico della norma completa la norma stessa, ed in alcuni casi (si veda una prova scritta del concorso in magistratura o del concorso notarile) diventa il suo studio parte fondamentale della norma stessa o della sentenza stessa: senza sovrapporre nulla al testo ricava tutto dal testo e dalla sua possibile riflessione. E compito del ricercatore sarà quello di individuare delle caratteristiche stabili e distintive dei singoli autori di diritto, attraverso una ricostruzione delle loro linee evolutive in termini di scrittura come letteratura, attraverso la necessaria adozione di un paradigma interpretativo declinabile non più in termini di mera attività di lettura funzionale alla comprensione migliore della legge, cedevole talvolta al problema non raro dell'astrazione tecnica, ma, quale garanzia di ricerca rigorosa al fine di fornire all'interprete anche quegli elementi di indagine propri delle scienze letterarie all'interno dei quali la parola scritta, se sapientemente usata, potrebbe essere, a prescindere dal tema trattato, una bella pagina di letteratura.

Ad oggi sembra mancare una sorta di sistematizzazione teorica di tutto ciò: gli scrittori di diritto avranno certamente ognuno uno stile proprio, una retorica propria, un uso della lingua che sarà diverso per ciascuno, ma quello che sembra mancare nel mondo della ricerca è un serio programma di studi teso all'indagine critica esplicita di questi testi e di questi autori.

E poi chi lo dice che la letteratura è solo immaginazione? La letteratura non è forse anche scrittura, creatività, lettura innovativa, interpretazione del mondo circostante, lingua, artifici retorici e stilistici?

La dottrina giuridica o i saggi divulgativi potrebbero essere letti come un romanzo del diritto. Così come il romanziere che noi tutti abbiamo incontrato nella vita ci racconta la realtà nella sua complessità, così lo scrittore di diritto ci narra di un aspetto particolare del reale, e proprio come il romanzo anche la dottrina giuridica potrebbe essere studiata come espres-



E se le opere dei grandi giuristi venissero lette anche come opere di letteratura? 357

sione letteraria particolarmente sensibile ai cambiamenti della realtà, perché il diritto sappiamo è sempre figlio del suo tempo, proprio come il romanzo e ciò potrebbe richiamare alla memoria Bachtin, che in altro contesto proprio circa il romanzo parla della sua «natura proteiforme, privo di regole o di costanti uniche, da cui la sua plasticità (sempre Bachtin), e portatore di una forte ambizione assimilatrice che lo induce ad appropriarsi di nuovi domini cannibalizzandoli (è la nota tesi di Virginia Woolf)»¹⁴.

Un progetto di lavoro, insomma, ereditato dalla teoria e dalla critica letteraria, ma che in un certo qual senso se ne affranca, ampliandone gli orizzonti, anche se ne raccoglie il testimone, col rischio non remoto presso i ben pensanti di vedersi imputare accuse di alto tradimento, per una nuova prospettiva critica di studi e per un dibattito scientifico auspicabilmente fecondo e mai cristallizzato, per un nuovo campo disciplinare teso alla promozione di un sistema concettuale e scientifico di discendenza postmoderna, aperto e dalla struttura policentrica.

L'ampliamento degli orizzonti della *letteratura giuridica* (questo l'auspicabile nome della disciplina) presenterà, ovviamente, diverse difficoltà di tipo metodologico e scientifico, evidenziate sin dall'inizio di quello che potrebbe profilarsi come un percorso di una così originale, coraggiosa (ci sia concesso il termine) riflessione che speriamo possa trovare terreno fertile nell'accademica, a livello nazionale e non solo.

Adolf Merkl sosteneva che la lingua «non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto s'introduce di soppiatto. Essa è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini»¹⁵.

È fondamentale, pertanto, allargare la consapevolezza linguistica generale dei nostri studenti attraverso una maggiore consapevolezza e familiarità con i maggiori autori di diritto, e con una riflessione scientifica sistematica che parta da un concreto lavoro sugli autori ed i loro più significativi testi. Istituyendo, così, anche nelle università, corsi destinati a fornire questa duplice competenza e contemporaneamente ideare e realizzare percorsi specialistici di formazione permanente destinati a quanti si occupano di diritto.

Francesco De Sanctis, con una illuminata formazione risorgimentale, considerava la letteratura un'esperienza umana integrale immersa total-

¹⁴ F. SINOPOLI, *I generi letterari*, in A. GNISCI (a cura di), *Letteratura comparata*, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 97.

¹⁵ A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 125.



358 *Angelo Costa*

mente nel corso della storia: è proprio partendo da questo presupposto che noi oggi proponiamo lo studio della letteratura giuridica come disciplina fondante per giuristi e letterati.

Era Giacomo Leopardi a scrivere nel suo *Zibaldone*:

Le parole, come osserva il Beccaria (*Trattato dello stile*) non presentano la sola idea dell'oggetto significato, ma quando più quando meno, immagini accessorie. Ed è pregio sommo della lingua l'aver di queste parole. Le voci scientifiche presentano la nuda e circoscritta idea di quel tale oggetto, e perciò si chiamano termini perché determinano e definiscono la cosa da tutte le parti. Quanto più una lingua abbonda di parole, tanto più è adattata alla letteratura e alla bellezza ec. ec. e per lo contrario quanto più abbonda di termini dico quando questa abbondanza nocchia a quella delle parole, perché l'abbondanza di tutte due le cose non fa pregiudizio. Giacché sono cose ben diverse la proprietà delle parole e la nudità o secchezza, e se quella dà efficacia ed evidenza al discorso, questa non gli dà altro che aridità. (30 aprile 1820).

La norma ci offre le voci scientifiche, i termini, sarà poi la dottrina nella sua analisi a fornirci le parole, che sono parole di comprensione, di studio, di ricerca, di esegesi, che fanno di quella scrittura una letteratura che ci consente di cogliere anche la bellezza del diritto come porta privilegiata per la comprensione consapevole del nostro tempo.

Angelo Costa